



Legge federale sull'imposta federale diretta

(LIFD)

(Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 12 aprile 2021¹;
visto il parere del Consiglio federale del 26 maggio 2021²,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3

³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.

¹ FF 2021 1068

² FF 2021 1186

³ RS 642.11

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.⁵

12 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF **2021** 2320

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 gennaio 2022.